

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1690

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CIOCCHETTI, AMBROSI, AMICH, CAIATA, CANNATA, CIABURRO, CIANCITTO, DEIDDA, LANCELLOTTA, LOPERFIDO, MAIORANO, MARCHETTO ALIPRANDI, MATTIA, PADOVANI, PALOMBI, FABRIZIO ROSSI, ROSSO, GAETANA RUSSO, URZÌ, VOLPI

Modifica del comma 255 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e altre disposizioni nonché delega al Governo per il riconoscimento e la tutela della figura del *caregiver* familiare

Presentata il 6 febbraio 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge scaturisce dalla necessità di una più puntuale definizione normativa della figura del *caregiver* familiare ed è finalizzata a porre le basi per un percorso normativo diretto prima di tutto all'individuazione della platea dei *caregiver* familiari, ma soprattutto in grado di generare una presa di coscienza collettiva che consenta di iniziare un percorso culturale di più ampio spettro.

Purtroppo, nell'immaginario collettivo, il *caregiver* familiare è visto esclusivamente come l'assistente personale di una persona con disabilità. Infatti, fino ad ora si è parlato di *caregiver* familiare in funzione del bisogno assistenziale della persona con

disabilità e lo si è fatto riconoscendo a chiunque lo *status* di *caregiver* familiare (e quello di assistito da un *caregiver* familiare), estendendo quindi tale figura anche alle condizioni temporanee di disabilità. La presente proposta di legge riconosce lo *status* di *caregiver* familiare sulla base di una visione rispettosa dell'ordinamento giuridico italiano per fornire una definizione aggiornata dei *caregiver* familiari, sempre inseriti in un ambito familiare. Il *caregiver* familiare si occupa di un congiunto bisogno di cura e assistenza presente spesso all'interno della propria cerchia familiare convivente, e talvolta, in particolari casi, al di fuori della convivenza e la sua attività si misura in relazione allo *stress* psicofisico e

ai compiti gravosi di chi si prende cura dei propri cari in grave difficoltà in maniera continuativa e di lunga durata.

Il testo proposto intende disciplinare quelle situazioni in cui all'interno del nucleo familiare ci siano « persone non auto sufficienti » ossia che presentano una riduzione delle capacità funzionali tali da non poter condurre in autonomia la propria esistenza. È in questi casi che interviene il *caregiver* familiare; tale figura esiste, cioè, laddove la persona con disabilità sia privata sin dalla nascita o nell'arco della sua vita delle facoltà fisiche o mentali, della capacità di agire o della possibilità di svolgere gli atti quotidiani della vita in maniera autonoma. È in questi casi che si riconosce alla persona con disabilità, come ausilio, il *caregiver* familiare.

Il *caregiver* familiare è autonomo rispetto alla persona con disabilità che assiste. La sua condizione va sostenuta perché ha un valore sociale ed è necessario ridurre al massimo lo *stress* psicofisico che da quella condizione deriva e ridare ai *caregiver* familiari la loro dignità di cittadini. Quanto riconosciuto al *caregiver* familiare deve rimanere distinto e non andare in compensazione a quanto previsto per il suo assistito. Si tratta di individui diversi, ciascuna con diritti soggettivi propri.

Quando in un nucleo familiare convivente è presente una persona in condizione di disabilità che comporta la non autosufficienza, un adulto della famiglia deve necessariamente assumere l'onere di sostenere, prendersi cura e a volte indirizzare e condurre quella vita. In questi casi il *caregiver* familiare si fa carico della gestione del soggetto non autosufficiente aiutandolo nelle incombenze quotidiane, fino ad agire in nome e per conto del proprio congiunto in ogni aspetto della sua quotidianità. È questo un elemento unico e fondante del binomio « *caregiver* familiare e persona con disabilità non autosufficiente ». Per il *caregiver* familiare lo sforzo è continuo e totalizzante perché la persona con disabilità necessita delle energie fisiche, dei mezzi o delle capacità mentali per svolgere gli atti quotidiani della vita, per vivere autonomamente e dignitosamente, e in molti casi essa

non è in grado di individuare, determinare e comunicare cosa le piace, quali sensazioni ed emozioni prova, se una scelta, anche di natura sanitaria, è idonea e rispondente alle sue aspettative. Lo *stress* psicofisico di un *caregiver* familiare è continuo a causa delle scelte a cui è sottoposto per conto dell'assistito che a volte non è in grado di scegliere per sé stesso.

La situazione del *caregiver* familiare non può definirsi volontaria. Nei nuclei familiari in cui sono presenti persone in condizione di non autosufficienza è necessario che un membro adulto della famiglia assuma il ruolo di *caregiver* familiare.

Esiste una cultura della famiglia e dell'avvicendamento fra generazioni che bisogna recuperare. Per esempio, con riguardo all'anzianità, che spesso rappresenta la prima situazione in cui sorge la necessità di individuare un *caregiver* familiare, bisogna ricordare che i genitori dedicano la propria vita ai figli per almeno venti anni, accompagnandoli nella loro crescita ed emancipazione e che, pertanto, l'assistenza ai genitori anziani fa parte del ciclo della vita e occorre accettare il relativo impegno che raramente occupa un periodo di tempo superiore a dieci anni.

Se l'anziano perde le sue facoltà fisiche e mentali, e ancor più se ha dei figli che possono prendersi cura di lui, vuol dire che ha vissuto la sua vita in maniera encomiabile, e anche da un punto di vista strettamente economico, in questa situazione, ogni individuo è in grado di contribuire per la propria parte.

Altro importante tema è quello dei *caregiver* familiari che, in mancanza di redditi proprio, vivono con ciò che percepisce il loro congiunto con disabilità e nel momento in cui l'assistito viene a mancare, ormai fuori dall'età lavorativa, possono trovarsi in una situazione di totale indigenza e solitudine, senza alcuna prospettiva di trovare un'occupazione. Per questi motivi sono necessari anche interventi per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro del *caregiver* familiare.

La presente proposta di legge è pertanto fondamentale ai fini del riconoscimento e della tutela della funzione svolta dal *care-*

giver familiare, che rappresenta un valore sociale ed economico per l'Italia. A tale riguardo è necessaria la definizione e l'individuazione del *caregiver* familiare nonché la puntualizzazione che tale figura « può essere riconosciuta limitatamente a un familiare, nella maggior parte dei casi convivente, per ogni persona con disabilità che comporta la non autosufficienza e può variare nel corso della vita di quest'ultima ».

Tale intervento legislativo mira, dunque, a tutelare le famiglie che spesso, nell'imminenza della situazione di bisogno ricorrono a figure improvvisate nella ricerca impellente di un operatore adatto, esponendosi anche a rischi di vario tipo, nonché a valorizzare e tutelare gli stessi soggetti che si dedicano con serietà a questa forma delicata di assistenza.

L'articolato proposto rappresenta un passo significativo verso il riconoscimento e la tutela della figura del *caregiver* familiare, individuandone ulteriormente, rispetto alla normativa vigente, compiti e modalità al fine di formalizzarne il ruolo.

La proposta di legge consta di cinque articoli.

Nello specifico, l'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità della legge, volta al riconoscimento e alla protezione della figura del *caregiver* familiare nonché all'indicazione di principi guida alle regioni e alle province autonome per gli interventi di loro competenza.

L'articolo 2 reca la definizione di *caregiver* familiare, sostituendo integralmente il comma 255 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, mentre l'articolo 3 è volto al riconoscimento di tale figura, stabilendo i criteri per la sua formalizzazione.

L'articolo 4 dispone la rilevazione statistica dei soggetti che svolgono l'attività di *caregiver* familiare, mentre l'articolo 5 attribuisce al Governo una delega per l'introduzione di ulteriori disposizioni volte alla piena integrazione della figura del *caregiver* familiare nell'ordinamento giuridico, stabilendone i principi e criteri direttivi, con particolare attenzione all'inserimento nel mondo del lavoro e alla conciliazione tra l'attività lavorativa e l'attività di cura e assistenza.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. Lo Stato riconosce e tutela la figura del *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 2 della presente legge.

2. La presente legge, in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità, è volta al riconoscimento, alla valorizzazione e alla tutela della figura del *caregiver* familiare, stabilendo i principi ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad attenersi nella definizione degli interventi in materia di propria competenza.

Art. 2.

(Definizione)

1. Il comma 255 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente:

«255. Si definisce *caregiver* familiare la persona che si occupa e si prende cura responsabilmente del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado, che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente né in grado di prendersi cura di sé in modo autonomo, necessiti di un intervento assistenziale permanente e continuativo e sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o titolare di indennità

di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 ».

Art. 3.

(Riconoscimento della figura del caregiver familiare)

1. Esiste un unico *caregiver* familiare per ciascun disabile non autosufficiente.

2. Il riconoscimento della figura del *caregiver* familiare è effettuato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio che accerta il possesso dei seguenti requisiti:

a) sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) certificato di stato di famiglia attestante la relazione di parentela o affinità e la convivenza tra il *caregiver* familiare e l'assistito; nel caso in cui il soggetto non autosufficiente non abbia familiari conviventi o questi non siano in grado di svolgere l'attività di *caregiver* familiare il requisito della convivenza non è richiesto.

3. Il *caregiver* familiare riconosciuto ai sensi dei commi 1 e 2 si avvale, nell'esercizio del proprio ruolo, del supporto degli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari professionali, gestendone l'organizzazione.

4. La perdita dello *status* di *caregiver* familiare avviene nei seguenti casi:

a) per rinuncia volontaria;

b) per il venir meno della convivenza tra lo stesso e l'assistito;

c) per il decesso di una delle parti.

Art. 4.

(Rilevazione statistica dei caregiver familiari)

1. Ai fini della rilevazione dei soggetti che forniscono attività di cura e di assistenza, individuati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, l'Istituto nazionale di statistica provvede a inserire specifici que-

siti nel censimento generale della popolazione ed effettua indagini multiscopo mirate ad approfondire aspetti qualitativi e quantitativi rilevanti ai fini dell'adeguamento delle politiche in materia di *caregiver* familiare.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

(Delega al Governo per il riconoscimento e la piena tutela del caregiver familiare)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adozione e il potenziamento di norme dirette al riconoscimento e alla tutela dell'attività di assistenza e di cura svolta dal *caregiver* familiare, in coerenza con la normativa dell'Unione europea, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) apportare alla normativa vigente le modificazioni e integrazioni necessarie per il coordinamento con le disposizioni contenute nella presente legge;

b) individuare procedure, anche attraverso la concessione di misure di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire l'inserimento lavorativo di chi ne faccia richiesta al termine dello svolgimento dell'attività di assistenza e di cura in qualità di *caregiver* familiare e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

c) promuovere intese e accordi con le associazioni datoriali volti a prevedere una maggior flessibilità oraria nello svolgimento delle prestazioni lavorative al fine di consentire la conciliazione tra la vita lavorativa e le esigenze di assistenza e di cura;

d) coinvolgere i soggetti gestori ed erogatori di servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, avviando programmi di formazione degli operatori appartenenti ai medesimi servizi sui temi legati alla valorizzazione dei *caregiver* familiari nonché alla relazione e alla comunicazione con gli stessi;

e) individuare ulteriori forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 della legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del *caregiver* familiare, come definito ai sensi della presente legge, che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di assistenza e di cura.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sugli schemi dei decreti legislativi è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Lo schema di ciascun decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di assegnazione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.



19PDL0074970